

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione e Sicurezza
in Ambiente di Lavoro

Via Don Sturzo 20 BIELLA

Direttore Responsabile: Dr. Fabrizio Ferraris

Tel. 015-1515 9276/9255 Fax. 015-15159222

e-mail: spresal@aslbi.piemonte.it

PEC: spresal@cert.aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

Biella, 27/05/2020

Al Prefetto di Biella

OGGETTO: Risposta quesiti Associazioni di Categoria e Ordini Professionali settore Costruzioni – Testo concordato con Ispettorato Territoriale del Lavoro Biella - Vercelli

Si fa seguito ai quesiti allegati presentati dagli Ordini professionali, dal CNA, dall'ANCE e dalla CONFARTIGIANATO della Provincia di Biella, per fornire indicazioni di massima conformi ai contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei Cantieri e del richiamato Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro, siglati in data 24 Aprile 2020. Il testo è stato concordato con il locale Ispettorato Territoriale del Lavoro

- MOVIMENTO ADDETTI

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere richieda di lavorare ad una distanza interpersonale inferiore ad un metro e non è possibile rinvenire differenti soluzioni organizzative, è necessario adottare le mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Qualora tali dispositivi non fossero disponibili ne conseguirà la sospensione delle lavorazioni e l'attivazione se necessario della Cassa Integrazione Ordinaria per il tempo strettamente necessario al reperimento. Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che redige l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. Nel caso specifico i lavoratori che utilizzano un mezzo di trasporto con altri passeggeri, dovranno essere tutti dotati di idonei DPI per le vie aeree e durante il tragitto dovrà essere garantita adeguata ventilazione alla cabina del mezzo di trasporto, dando comunque priorità ad un utilizzo individuale o comunque limitando al minimo indispensabile la presenza di più lavoratori sullo stesso mezzo, mantenendo la massima distanza possibile (es. su mezzo a tre posti allineati escludere posto centrale, su mezzo con due file di posti il passeggero dovrà sedersi sulla fila posteriore sul lato destro)

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro dovrà informare i dipendenti dei contenuti del PSA tramite una specifica azione di informazione formalizzata. Chiunque sia presente in cantiere dovrà essere informato delle corrette modalità di comportamento anche tramite affissione di apposita cartellonistica e/o consegna di specifica documentazione, secondo modalità che dovranno essere indicate nel PSC. Nel caso della presenza di una singola impresa sarà cura del datore di lavoro della stessa di adottare la necessaria cartellonistica ed ogni altra forma di informazione ritenuta utile.

Le informazioni dovranno avere uno specifico contenuto:

- *il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;*
- *la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;*
- *l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);*
- *l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;*
- *l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;*

Si ritiene opportuno che copia del PSA sia conservata in cantiere. Si specifica che il PSA dovrà essere sottoscritto da Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS / RLST.

Il controllo della temperatura riguarderà tutti coloro che hanno accesso al cantiere e per il personale delle imprese che operano nello stesso potrà essere effettuato nella prossimità del cantiere o, **compatibilmente con le distanze tra luogo di lavoro e sede aziendale, presso la sede della ditta. Non è richiesta la predisposizione di alcun registro specifico**

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in cantiere, per l'accesso dei fornitori dovranno essere individuati appositi percorsi, tempistiche, modalità di ingresso e di uscita che saranno parte integrante del Piano di sicurezza e di coordinamento. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o se non presente del RLST, dovrà adeguare la progettazione del cantiere a tutte le misure di contenimento della diffusione del Covid -19 e assicurarne l'attuazione.

Per fornitori, trasportatori e tutto il personale esterno devono essere predisposti dei servizi igienici dedicati assicurandone un' adeguata pulizia giornaliera. Inoltre per i lavoratori operanti all'interno del cantiere dovranno essere garantiti almeno 1 Servizio Igienico ogni 10 lavoratori come previsto dall'allegato n. XIII del D.Lgs 81/08

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tutti i locali e gli alloggiamenti anche esterni al cantiere se utilizzati per le stesse finalità, nonché dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida e di pilotaggio. Assicura altresì la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo. La periodicità della sanificazione viene stabilita dal datore di lavoro secondo le caratteristiche dei locali e mezzi di trasporto e dovrà essere prevista apposita procedura all'interno del PSA .

Il datore di lavoro potrà comprovare la periodicità dell'avvenuta pulizia e sanificazione anche attraverso registri appositamente costituiti e non sarà obbligato a ricorrere a ditte esterne per l'esecuzione della stessa, ma dovranno essere utilizzati prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute. Il personale che dovrà occuparsi della sanificazione dovrà essere adeguatamente informato e formato e dotato dei necessari DPI.

PULIZIA PERSONALE E DPI

I presenti in cantiere dovranno adottare i dispositivi di protezione individuale individuati dal PSA e tutte le precauzioni igieniche, compreso il frequente lavaggio delle mani; a tali fine il datore di lavoro mette a disposizione idonei detergenti per le mani e idonee attrezzature per la fornitura temporanea di acqua. **I guanti monouso non possono essere riutilizzati**

Dovranno essere impiegate le mascherine conformi alle indicazioni fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare nei locali chiusi; nel caso in cui la lavorazione da eseguire in cantiere richieda di operare ad una distanza interpersonale inferiore ad un metro e non è possibile rinvenire differenti soluzioni organizzative, per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività suddette, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto.

Il documento di valutazione dei rischi è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato provvede ad integrare il Piano di sicurezza e coordinamento nonché la relativa stima dei costi per tutti i necessari dispositivi.

- SPAZI COMUNI E ORGANIZZAZIONE CANTIERE

L'accesso agli spazi comuni comprese le mense dev'essere contingentato, con il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro e la continua ventilazione dei locali.

Il Protocollo cantieri dispone espressamente la conseguente sospensione delle lavorazioni qualora [...] *l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo' essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non e' possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e' possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze [...].*

Al fine di diminuire i contatti nel periodo emergenziale, le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e rideterminare il cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la creazione di gruppi autonomi riconoscibili o la turnazione dei lavoratori, quest'ultima indispensabile precipuamente in ambienti chiusi di piccole dimensioni. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o se non presente del RLST, dovrà adeguare la progettazione del cantiere a tutte le misure di contenimento della diffusione del Covid -19 e assicurarne l'attuazione.


- ADDETTO CONTAGIATO

La persona sintomatica presente in cantiere deve immediatamente informare dei sintomi il datore di lavoro o il direttore di cantiere che procederà al suo isolamento sulla base delle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato. Il datore di lavoro o il direttore di cantiere dovrà inoltre immediatamente avvertire le autorità sanitarie e i numeri di emergenza, nonché *collaborerà con le Autorità sanitarie* al fine di individuare gli eventuali "contatti stretti" per consentire all'autorità di applicare le opportune misure di quarantena.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID 19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.

- SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, con l'RLS o RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, ad integrare



e proporre tutte le misure legate al Covid -19, segnalando inoltre al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie dei dipendenti. Il medico competente riveste pertanto un ruolo centrale, nell'individuazione dei soggetti più vulnerabili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19.

Test sierologici : vedi allegato alla DGR 1-1408 del 23 maggio 2020

Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 dell'art 83 D.L. n. 19 del 19 maggio 2020, può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro,

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
IN AMBIENTE DI LAVORO
(dr. Fabrizio FERRARIS)





Biella, 27/05/2020

Al Prefetto di Biella

*Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Biella-Vercelli
Processo Vigilanza*

Prot. n.

Oggetto: Risposta quesiti Associazioni di Categoria e Ordini Professionali settore Costruzioni – Testo concordato con il servizio SPRESAL di Biella.

Si fa seguito ai quesiti allegati presentati dagli Ordini professionali, dal CNA, dall'ANCE e dalla CONFARTIGIANATO della Provincia di Biella, per fornire indicazioni di massima conformi ai contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei Cantieri e del richiamato Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro, siglati in data 24 Aprile 2020. Il testo è stato concordato con il locale servizio SPRESAL di Biella.

- **MOVIMENTO ADDETTI**

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere richieda di lavorare ad una distanza interpersonale inferiore ad un metro e non è possibile rinvenire differenti soluzioni organizzative, è necessario adottare le mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Qualora tali dispositivi non fossero disponibili ne consegnerà la sospensione delle lavorazioni e l'attivazione se necessario della Cassa Integrazione Ordinaria per il tempo strettamente necessario al reperimento. Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che redige l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. Nel caso specifico i lavoratori che utilizzano un mezzo di trasporto con altri passeggeri, dovranno essere tutti dotati di idonei DPI per le vie aeree e durante il tragitto dovrà essere garantita adeguata ventilazione alla cabina del mezzo di trasporto, dando comunque priorità ad un utilizzo individuale o comunque limitando al minimo indispensabile la presenza di più lavoratori sullo stesso mezzo, mantenendo la massima distanza possibile (es. su mezzo a tre posti allineati escludere posto centrale, su mezzo con due file di posti il passeggero dovrà sedersi sulla fila posteriore sul lato destro).

- **INFORMAZIONE**

Il datore di lavoro dovrà informare i dipendenti dei contenuti del PSA tramite una specifica azione di informazione formalizzata. Chiunque sia presente in cantiere dovrà essere informato delle corrette modalità di comportamento anche tramite affissione di apposita cartellonistica e/o consegna di

specifica documentazione, secondo modalità che dovranno essere indicate nel PSA. Nel caso della presenza di una singola impresa sarà cura del datore di lavoro della stessa di adottare la necessaria cartellonistica ed ogni altra forma di informazione ritenuta utile.

Le informazioni dovranno avere uno specifico contenuto:

- *il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;*
- *la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;*
- *l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);*
- *l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;*
- *l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;*

Si ritiene opportuno che copia del PSA sia conservata in cantiere. Si specifica che il PSA dovrà essere sottoscritto da Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS / RLST.

Il controllo della temperatura riguarderà tutti coloro che hanno accesso al cantiere e per il personale delle imprese che operano nello stesso potrà essere effettuato nella prossimità del cantiere o, compatibilmente con le distanze tra luogo di lavoro e sede aziendale, presso la sede della ditta. Non è richiesta la predisposizione di alcun registro specifico.

- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in cantiere, per l'accesso dei fornitori dovranno essere individuati appositi percorsi, tempistiche, modalità di ingresso e di uscita che saranno parte integrante del Piano di sicurezza e di coordinamento. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o se non presente del RLST, dovrà adeguare la progettazione del cantiere a tutte le misure di contenimento della diffusione del Covid -19 e assicurarne l'attuazione.

Per fornitori, trasportatori e tutto il personale esterno devono essere predisposti dei servizi igienici dedicati assicurandone un' adeguata pulizia giornaliera. Inoltre per i lavoratori operanti all'interno del cantiere dovranno essere garantiti almeno 1 Servizio Igienico ogni 10 lavoratori come previsto dall'allegato n. XIII del D.Lgs 81/08.

- PULIZIA E SANIFICAZIONE

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tutti i locali e gli alloggiamenti anche esterni al cantiere se utilizzati per le stesse finalità, nonché dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida e di pilotaggio. Assicura altresì la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo. La periodicità della sanificazione viene stabilita dal datore di lavoro secondo le caratteristiche dei locali e mezzi di trasporto e dovrà essere prevista apposita procedura all'interno del PSA .

Il datore di lavoro potrà comprovare la periodicità dell'avvenuta pulizia e sanificazione anche attraverso registri appositamente costituiti e non sarà obbligato a ricorrere a ditte esterne per l'esecuzione della stessa,

ma dovranno essere utilizzati prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute. Il personale che dovrà occuparsi della sanificazione dovrà essere adeguatamente informato e formato e dotato dei necessari DPI.

- PULIZIA PERSONALE E DPI

I presenti in cantiere dovranno adottare i dispositivi di protezione individuale individuati dal PSA e tutte le precauzioni igieniche, compreso il frequente lavaggio delle mani; a tali fine il datore di lavoro mette a disposizione idonei detergenti per le mani e idonee attrezzature per la fornitura temporanea di acqua. I guanti monouso non possono essere riutilizzati

Dovranno essere impiegate le mascherine conformi alle indicazioni fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare nei locali chiusi; nel caso in cui la lavorazione da eseguire in cantiere richieda di operare ad una distanza interpersonale inferiore ad un metro e non è possibile rinvenire differenti soluzioni organizzative, per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività suddette, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto.

Il documento di valutazione dei rischi è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato provvede ad integrare il Piano di sicurezza e coordinamento nonché la relativa stima dei costi per tutti i necessari dispositivi.

- SPAZI COMUNI E ORGANIZZAZIONE CANTIERE

L'accesso agli spazi comuni comprese le mense dev'essere contingentato, con il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro e la continua ventilazione dei locali.

Il Protocollo cantieri dispone espressamente la conseguente sospensione delle lavorazioni qualora [...] *l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo' essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non e' possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e' possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze [...].*

Al fine di diminuire i contatti nel periodo emergenziale, le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e rideterminare il cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la creazione di gruppi autonomi riconoscibili o la turnazione dei lavoratori, quest'ultima indispensabile precipuamente in ambienti chiusi di piccole dimensioni. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o se non presente del RLST, dovrà adeguare la progettazione del cantiere a tutte le misure di contenimento della diffusione del Covid -19 e assicurarne l'attuazione.

- ADDETTO CONTAGIATO

La persona sintomatica presente in cantiere deve immediatamente informare dei sintomi il datore di lavoro o il direttore di cantiere che procederà al suo isolamento sulla base delle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato. Il datore di lavoro o il direttore di cantiere dovrà inoltre immediatamente avvertire le autorità sanitarie e i numeri di emergenza, nonché *collaborerà con le Autorità sanitarie* al fine di individuare gli eventuali "contatti stretti" per consentire all'autorità di applicare le opportune misure di quarantena.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID 19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente

alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione" (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell' assenza per malattia, in deroga alla norma.

- SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, con l' RLS o RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l' esecuzione dei lavori ove nominato, ad integrare e proporre tutte le misure legate al Covid -19, segnalando inoltre al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie dei dipendenti. Il medico competente riveste pertanto un ruolo centrale, nell' individuazione dei soggetti più vulnerabili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19.

Test sierologici : vedi allegato alla DGR 1-1408

Per i datori di lavoro che, ai sensi dell' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l' effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 dell' art 83 D.L. n. 19 del 19 maggio 2020, può essere richiesta ai servizi territoriali dell' INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

IL DIRETTORE DELL' ISPETTORATO TERRITORIALE
DEL LAVORO DI BIELLA-VERCELLI

dr. Andrea Sammuri

